

STATUTO

OIKOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARTINICO PA VIA NINO BIXIO 23

Numero REA: PA - 256984

Codice fiscale: 05465920824

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto di Cooperativa Sociale	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita una Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata	
	"OIKOS Società Cooperativa sociale".	
	Art. 2 - Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dalla legge n.	
	381/1991, dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società per azioni. Saranno, altresì, applicabili, in	
	quanto compatibili, le disposizioni in tema di società a re-	
	sponsabilità limitata se la cooperativa avrà un numero di soci	
	cooperatori inferiore a venti ovvero un attivo dello stato pa-	
	trimoniale non superiore a un milione di euro.	
	Art. 3 - Sede	
	3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Partinico (PA) al-	
	l'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita pres-	
	so il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato al punto 3.1 precedente con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle di-	
	chiarazione conseguenti all'ufficio del Registro delle impre-	
	se; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede	
	in comune diverso da quello indicato al punto 3.1. precedente.	
	3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	

	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo orga-	
	no amministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci	
	e del revisore, se nominati, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dai libri sociali. A tal fine la società po-	
	trà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo ammini-	
	strativo di tempestivo aggiornamento.	
	Art. 4 - Durata	
	4.1. La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 12 del presente sta-	
	tuto.	
	4.2. La società verrà sciolta anticipatamente per il verifi-	
	carsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6)	
	e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	Art. 5 - Oggetto	
	1. 5.1. La cooperativa non ha fini di lucro. La cooperativa	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e alla integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali	
	orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla ri-	
	sposta ai bisogni di persone in condizioni di svantag-	

	gio. La convivenza il più possibile serena, tendente al	
	2. recupero alla socialità dei soggetti appartenenti alla	
	fasce deboli per un armonico sviluppo della loro persona è	
	scopo primario dell'associazione, la quale mira ad operare	
	salvaguardando i valori culturali, civili e religiosi dei	
	soggetti a cui si rivolge. Sono individuati come soggetti	
	in condizione di svantaggio le seguenti tipologie:	
	- persone diversamente abili e/o disabili motori	
	- persone anziane	
	- orfani	
	- ragazze madri	
	- profughi e/o esiliati e/o disertori	
	- extracomunitari	
	- famiglie monoparentali	
	- ex-detenuti	
	- famiglie in condizioni di disagio sociale	
	- barboni e/o emarginati	
	- bambini in età prescolare o scolare e minori a rischio	
	di devianza e/o minori sottoposti a provvedimenti	
	dell'autorità giudiziaria	
	- malati terminali	
	- malati di AIDS	
	- alcolizzati	
	- ex-prostitute	
	- vittime di guerra e/o mafia	

	- Tossicodipendenti	
	- In riferimento a ciò la cooperativa può istituire e ge-	
	stire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o	
	per conto terzi di interventi socio-assistenziali quali:	
	- assistenza domiciliare	
	- centri diurni di assistenza e di incontro per minori,	
	inabili, anziani	
	- comunità alloggio per minori, inabili e anziani	
	- interventi in favore dei minori a rischio	
	- centri diurni residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione	
	- attività di formazione e consulenza	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comu-	
	nità territoriale entro cui opera al fine di renderla	
	più consapevole e disponibile all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svan-	
	taggiate e di affermazione dei loro diritti	
	- servizi di assistenza sociale residenziale e/o comunità	
	alloggio e/o case famiglia per soggetti disagiati indi-	
	viduati nei punti precedenti	
	- servizi per la prevenzione della delinquenza e dell'uso	
	delle droghe	
	- servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e	

	l'adolescenza	
	- centri di aggregazione	
	- ludoteche	
	- baby parking	
	- asilo nido e/o doposcuola	
	- campi estivi o educativi	
	- iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo	
	sociale	
	- partecipazione ed escursioni, gite, visite guidate e	
	soggiorni climatici	
	- servizi assistenza sanitaria e/o psicoterapeutica, e/o	
	di riabilitazione psicomotoria e logoterapica per mino-	
	ri, anziani e portatori di handicap	
	- servizi per l'archiviazione di fonti documentali	
	- servizi di istruzione con la priorità all'insegnamento	
	tramite le nuove vie di comunicazione (internet)	
	- servizi per la selezione e fornitura di personale	
	- servizi di segretariato sociale	
	- attività di sostegno psicologico	
	- centri di orientamento professionale e/o l'immissione	
	nel mercato del lavoro attraverso l'attivazione di ser-	
	vizi per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti de-	
	boli e non (centri di orientamento, servizi per	
	l'inserimento in stage e tirocini, informagiovani, ser-	
	vizi per il matching domanda/offerte di lavoro)	

	- corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione	
	professionale e/o corsi di specializzazione e/o master	
	- attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, se-	
	minari, proiezioni di films e documenti, concerti	
	- incontri di musicoterapica	
	- istituzioni di gruppi di studio e di ricerca	
	- attività di promozione e/o divulgazione editoriale	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a ca-	
	rattere domiciliare, oppure realizzate entro centri di	
	servizio appositamente allestiti o messi a disposizione	
	da enti pubblici e privati	
	- strutture di accoglienza per anziani auto sufficienti e	
	non, nonché servizi integrati per residenze protette	
	- centri diurni e/o altre strutture finalizzato al miglio-	
	ramento della qualità della vita	
	- servizi di assistenza domiciliare	
	- servizi di controllo medico a distanza	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti	
	agricoli prodotti in proprio o acquistati	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi	
	- attività di manutenzione di verde pubblico o privato	
	- gestione e manutenzione di aziende agricole in proprietà	
	o in affitto	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti	

	- attività per la ristorazione	
	- attività per l'organizzazione e gestione di mostre di beneficenza	
	- realizzazione di manufatti artigianali per la promozione delle risorse locali e territoriali	
	- utilizzazione di équipes interdisciplinari presenti nel territorio	
	- La cooperativa può svolgere, in forma autonoma e democratica, ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	5.4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e s.m.i., sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i., in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, delle legge 5 agosto 1981 n. 416 e s.m.i., in tema d'impres editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77 e s.m.i., in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e s.m.i. in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e s.m.i., in	

tema di attività intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i., in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 e s.m.i. in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Colleggi, Ordini o Albi professionali.

5.5. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

5.6. La Cooperativa per lo svolgimento della sua attività può, avverarsi di finanziamenti sia da parte di Enti Pubblici che Enti Privati.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito della legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei diviene inferiore a quello stabilito della legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2. Possono essere soci:

a) i soci cooperatori ossia le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,

attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonome, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata nonchè occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipando alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

b) i soci volontari ossia le persone fisiche che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, sponta-

	neamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici,	
	gratuitamente, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclu-	
	sivamente per fini di solidarietà. Ai soci cooperatori volon-	
	tari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, Le prestazioni di que-	
	sti ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni	
	pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali. Il numero dei soci volontari non può superare	
	la metà del numero complessivo dei soci prestatori. I soci vo-	
	lontari non hanno diritto di voto nelle assemblee.	
	c) i soci fruitori ossia le persone fisiche che per cause og-	
	gettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato inter-	
	vento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono	
	sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale,	
	professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in	
	genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-	
	assistenziale, i quali siano all'interessati all'attività del-	
	la Cooperativa in quanto beneficiari. I soci fruitori non han-	
	no diritto di voto nelle assemblee.	
	6.3. In deroga a quanto procede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, an-	
	che persone giuridiche, in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa.	
	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	

in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

7.1. In aggiunta ai soci indicati all'art. 6 del presente Statuto, possono altresì aderire alla cooperativa **soci sovvenitori**, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa.

7.2. La cooperativa, inoltre, non può emettere altri strumenti finanziari diversi da quelli indicati al punto 7.1 precedente.

Art. 8 - Procedura di ammissione

8.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e nella quale indichi:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attivi-

	tà svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instau-	
	rare in conformità con il presente statuto e con l'apposito	
	regolamento dei quali dichiara di avere preso visione; se og-	
	getto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e	
	codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persone fisica, inoltre, devono indi-	
	care i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allega-	
	re la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	8.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato; la delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	8.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprap-	
	prezzi eventualmente determinato dall'assemblea in sede di ap-	
	provazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il	
	socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle	

	quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli am-	
	ministratori, essere escluso dalla società a norma dell'art.	
	2533 del c.c.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) al versamento dell'eventuale sopraprezzo determinato	
	dall'assemblea;	
	c) ad osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte	
	dell'assemblea o dall'organo amministrativo;	
	d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.	
	8.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	prossima successiva convocazione.	
	8.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illu-	
	strano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 9- Quote	
	9.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere infe-	

	riore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.	
	9.2. Nella società nessun socio può avere una quota superiore centomila euro.	
	Le quote eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.	
	9.3. I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso dei conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
	Art. 10 - Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	10.1. La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	10.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirazione acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	10.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è li-	

bero di trasferire la propria partecipazione e la società deve
iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti
previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al
socio deve essere motivato. Contro il diniego socio entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione al tribunale.

Art. 11 - Vincoli sulle quote

11.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;
esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a
garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono
con le medesime.

11.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura
la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 12 - Recesso

12.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla
legge e dal presente statuto, spetta ai soci il cui rapporto di lavoro -
subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi
motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso
alle deliberazioni riguardanti:

la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un
cambiamento significativo dell'attività della società;

la trasformazione della società, alla sua fusione o

	scissione;	
	il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	la revoca dello stato di liquidazione;	
	la modifica dei criteri di determinazione del valore	
	della quota in caso di recesso;	
	l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circola-	
	zione dei titoli azionari.	
	le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
	voto o di partecipazione;	
	l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo e nel presente Statuto.	
	12.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminar-	
	la entro sessanta giorni della ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne imme-	
	diata comunicazione, al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi al tribunale.	
	12.3. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di am-	
	ministrazione, la comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda comporta la risoluzione immediata anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la	
	cooperativa.	
	Art. 13 - Esclusione del socio	
	13.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	

1.	nei casi previsti dall'atto costitutivo;	
2.	per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
3.	per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
4.	nel caso indicato all'articolo 2531;	
5.	nei casi previsti dall'articolo 2286;	
6.	nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
7.	prenda parte ad imprese identiche o affini con quella della cooperativa ovvero che svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;	
8.	in conseguenza di un procedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.	
13.2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.		
13.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni della comunicazione.		
13.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determinata anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.		
Art. 14 - Morte del socio		
14.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società eredi hanno diritto alla		

	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	15 seguente.	
	14.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio de-	
	ceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nomi-	
	nare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisi-	
	bile e la società consenta la divisione.	
	Art. 15 - Liquidazione della quota	
	15.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio i cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	15.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle ver-	
	sate a titolo sopraprezzo.	
	15.3. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto	
	15.4 seguente.	
	15.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o	
	il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere cor-	
	risposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.	
	16.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	

verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,
per un dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la
cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo
scioglimento del rapporto associativo si manifesta l' insol-
venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa
nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 - Patrimonio sociale

17.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle
quote sottoscritte dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di
gestione;
- c) dai fondi specifici costituiti dall'ammontare degli ap-
porti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme
versate a norma dal precedente punto **8.3**;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla leg-
ge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere
ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della so-
cietà, né all'atto dello scioglimento.

Art. 18 - Capitale sociale

18.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato

	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero il li-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a €	
	25. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	18.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2481 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dell'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	18.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento	
	le prestazione di opera o di servizi.	
	18.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti di ap-	
	plica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.	
	Art. 19 - Riserva legale, statuarie e volontarie	
	19.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	19.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	Art. 20 - Divieti	
	20.1. E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	di distribuzione i dividendi in misura superiore all' inte-	

resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-
scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio

21.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di-
cembre di ogni anno.

21.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-
tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri
stabiliti dalla legge.

21.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,
l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal
precedente art. 20, la destinazione degli utili non assegnati
ai sensi dei precedenti punti 19.1 e 19.2.

21.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, po-
trà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non
superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spet-
tanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni
dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a
ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire
a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci,
la percentuale risultante applicata alla retribuzione di cia-
scun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione po-

	trà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazione dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuire gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 22 - Assemblea	
	22.1. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede so-	
	ciale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo	
	e purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro	
	dell'Unione Europea.	
	22.2. Le assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale. Quando lo ri-	
	chiedono particolari esigenze, e comunque con i limiti e le	
	condizioni previste dalla legge, l'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il	
	maggior termine previsto dalla legge medesima.	
	22.3. L'assemblea:	
	a) approva il bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) nomina e revoca gli amministratori; nomina, quando previ-	
	sto, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quan-	
	do previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo	
	contabile;	
	c) determina il compenso degli amministratori e dei sinda-	
	ci;	
	d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	

	sindaci;	
e)	delibera sugli altri oggetti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;	
f)	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
g)	delibera sulle modificazioni dello statuto;	
h)	delibera sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipa;	
i)	delibera sulla nomina e revoca dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della società;	
j)	delibera sulla nomina e revoca dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministratore della società.	
	22.4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio	

di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con comunicazione scritta da far pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

22.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,

da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

22.6. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo di voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

22.7. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Ne casi previsti dal precedente articolo 22.3 lettere g), h), i), e j) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

22.8. Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni mille euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.

I soci sovvenitori hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare dal loro rapporto. In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai soci sovvenitori non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

22.9. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

	22.10.	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio
		di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento
		da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea
		stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, an-
		che non socio, per la redazione del verbale e se il caso, due
		scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sinda-
		ci.
		Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclama-
		zione unanime a scelta del Presidente.
		Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per
		acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.
	23 - Organo amministrativo	
	23.1.	La società è amministrata da un consiglio di amministra-
		zione composto da un numero di membri non inferiore a tre e
		non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne de-
		termina la composizione entro i limiti suddetti.
		L'amministrazione della società può essere affidata anche a
		soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli am-
		ministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori presta-
		tori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori per-
		sone giuridiche.
		In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può
		essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli
		amministratori.

	23.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non su-	
	periore a tre esercizi e scadono alla dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Ciascun amministratore può essere rieletto un numero illimita-	
	to di volte e non può ricoprire la stessa carica in più di	
	cinque società, anche non cooperative.	
	23.3. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il	
	numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre	
	entro il limite di cui al punto 23.1, provvedendo alle relati-	
	ve nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli	
	in carica.	
	23.4. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto	
	l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice	
	presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o da uno o più dei suoi componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé	
	operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art.	
	2381, comma 4 dell'art. 2544, comma 1.	

	23.5. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in casi contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	La cessione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.	
	23. 6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d' urgenza dal collegio sindacale o dal revisore contabile, se nominati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di or-	

	dinaria amministrazione.	
	23.7. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il pre-	
	sidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o	
	quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei	
	suoi componenti o dal collegio sindacale, ove nominato, con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso consegnato con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo,	
	saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli am-	
	ministratori in carica; la presenza alle riunioni del consi-	
	glio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione	
	dello statuto.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da	
	processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a	

norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e del segretario.

24 - Poteri di rappresentanza

24.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi nel caso dell'assenza o impedimento del presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi del punto 26.4 nell'ambito delle attribuzioni degli.

25 - Collegio sindacale

25.1 Verificatesi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

25.2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono esse-

	re scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti mem-	
	bri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti	
	fra gli iscritti negli albi professionali individuati con de-	
	creto del Ministero della giustizia, o fra i professori uni-	
	versitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche	
	25.3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la co-	
	operativa non faccia ricorso al mercato del capitale di ri-	
	schio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolida-	
	to. In questo caso, il collegio sindacale in deroga a quanto	
	previsto al punto 25.2 e costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della giu-	
	stizia	
	25.4. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sinda-	
	ci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla	
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti	
	26 - Controllo contabile	
	26.1. Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomi-	

na del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea, determinandone le competenze e i poteri, può prevedere che il controllo contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

26.2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

27 - Disposizioni finali

27.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

27.2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà una o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

27.3. Per tutto quanto non previsto dallo statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali in materia di società cooperativa.

Firmato: Palazzolo Domenico; Cilluffo Letizia; Fabiana Mazzur-
co; Francesca Tagliavia; Maria Rita Sottile;
Dott. Francesco Incardona notaro

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'Art. 20 Commi 2 e 3 del DPR 445/00 e succ. mod, che si trasmette ad uso registro Imprese di PALERMO

ESENTE DA BOLLO "ai sensi dell'art.19 tabella all.b al dpr 642/72"